

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA Presidente

Giovanni GUIDA Consigliere (relatore)

Ilio CICERI Consigliere

Bruno LOMAZZI Referendario

Matteo SANTUCCI Referendario

Andrea DI RENZO Referendario

nella Camera di consiglio del 9 novembre 2022, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020 del Comune di **Elice (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, relativa all'approvazione delle "linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art 1, comma 3, decreto – legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2020";

vista la deliberazione del 6 agosto 2021, n. 297/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2022;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1;

vista l'ordinanza del 7 novembre 2022, n. 46/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario sul rendiconto 2020, acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te. in data 23 giugno 2022, prot. n. 1962 e la relazione dell'Organo di revisione del Comune di Elice (PE) – ente di 1661 abitanti - trasmessi con significativo ritardo rispetto al termine indicato nella deliberazione n. 297/2021/INPR del 6 agosto 2021.

L'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, l'adozione di misure correttive.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con

particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune, in data 18 ottobre 2022, prot. n. 3299, è stata richiesta documentazione aggiuntiva e sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito ad alcuni aspetti relativi al questionario in esame e precisamente:

- Relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
- Fondi COVID;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- FPV di parte corrente;
- indennità di fine mandato;
- Entrate del Titolo 4.

Con nota del 28 ottobre, prot. n. 5104, acquisita, in pari data, al protocollo n. 3807 della Sezione, l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

DIRITTO

- 1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).
- 1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di

bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.2 In via preliminare, si osserva che il Consiglio ha approvato il rendiconto 2020 con deliberazione n. 12 dell'8 giugno 2021, oltre i termini previsti dal legislatore, tenuto conto anche della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (31 maggio 2021). Pur tenendo conto degli effetti dell'emergenza pandemica si raccomanda, per il futuro, all'Ente di adottare ogni misura utile a garantire l'approvazione del rendiconto nei termini di legge e, dunque, il corretto andamento del ciclo contabile di bilancio.

2. Equilibri di bilancio

In merito alla verifica degli equilibri, di cui all'art. 1, c. 821, della legge n. 145 del 2018, per l'annualità in esame, l'Ente consegue i seguenti risultati:

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
RISULTATO DI COMPETENZA W1 (O1+Z1)	323.152,50	15.000,00	338.152,50
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio	22.785,00	0,00	22.785,00
Risorse vincolate nel bilancio	102.656,78	0,00	102.656,78
EQUILIBRIO DI BILANCIO W2 (O2+Z2)	197.710,72	15.000,00	212.710,72
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	104.900,56	0,00	104.900,56
EQUILIBRIO COMPLESSIVO W3 (O3+Z3)	92.810,16	15.000,00	107.810,16

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati rendiconto 2020

Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente presenta valori positivi per tutti e tre gli indicatori: W1 (risultato di competenza) pari ad euro 338.152,50, di cui 323.152,50 di parte corrente ed euro 15.000,00 di parte capitale, W2 (equilibrio di bilancio) pari ad euro 212.710,72 di cui 197.710,72 di parte corrente ed euro 15.000,00 di parte capitale e W3 (equilibrio complessivo) pari ad euro 107.810,16 di cui 92.810,16 di parte corrente ed euro 15.000,00 di parte capitale.

Il Comune, per la parte corrente, registra un risultato di competenza dell'esercizio di euro 323.152,50, dopo aver rimborsato una quota di capitale per ammortamento mutui e prestiti di euro 11.253,38 e con utilizzo dell'avanzo per euro 37.000,00.

Dall'analisi della gestione di parte capitale emerge che i parametri Z1, Z2 e Z3 hanno lo stesso

valore di euro 15.000,00, ciò in quanto non risultano variazioni degli accantonamenti e dei vincoli sia in sede di preventivo, sia in sede di rendiconto.

La Sezione riscontra difformità dei dati afferenti agli equilibri di bilancio nel confronto dei dati risultanti dal parere reso dall'Organo di revisione con quelli inseriti in BDAP. L'incongruenza coinvolge l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo a causa della errata valorizzazione delle "risorse vincolate di parte corrente nel bilancio". Dalla Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, nell'allegato n. 10 del rendiconto della gestione 2020, i dati corretti risultano essere quelli riportati dall'Organo di revisione nel parere.

3. Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

Il Fondo pluriennale vincolato, come risultante dalla tabella sottostante, è pari ad euro 4.697.258,54 di cui euro 11.327,64 relativi alle spese correnti e riguardanti i gettoni di presenza non erogati e la convenzione di segreteria con saldo ancora da erogare ed euro 4.685.930,90 relativi alle spese in conto capitale. In merito si rileva la mancata coincidenza degli importi del FPV di parte corrente per come indicati su BDAP e dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto. Al riguardo, l'Ente in sede istruttoria ha comunicato l'esatto valore del FPV di parte corrente. La Sezione evidenzia che la compilazione dei questionari rappresenta l'oggetto di uno specifico dovere d'ufficio che si innesta nella funzione di raccordo con la Corte dei conti, nell'ambito delle competenze dell'Organo di revisione contabile dell'Ente locale, definite dall'articolo 239 del Tuel.

	Esercizio 2020
FONDO CASSA AL 1º GENNAIO	417.642,83
Riscossioni	2.782.700,41
Pagamenti	2.767.056,51
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	433.286,73
Residui attivi	5.331.464,50
Residui passivi	745.561,27
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	11.327,64
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	4.685.930,90
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	321.931,42
PARTE ACCANTONATA	145.931,73
di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità	145.931,73
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
PARTE VINCOLATA	118.265,13
di cui Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	00,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	118.265,13

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	00,0
PARTE DISPONIBILE	57.734,56

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e conto del bilancio

Il Comune chiude l'annualità in esame con un risultato di amministrazione positivo pari a euro 321.931,42.

Al netto delle somme accantonate e vincolate l'Ente consegue un saldo finale ("Parte disponibile") pari a euro 57.734, 56.

Anche relativamente alla composizione del risultato di amministrazione sono state riscontrate difformità dei dati nel confronto dei dati risultanti dal questionario redatto dall'Organo di revisione con quelli inseriti in BDAP. L'incongruenza riguarda la parte vincolata del risultato di amministrazione (euro 15.608,35 su BDAP euro 118.265,13 su Allegato a/2 rendiconto 2020 e su questionario Organo di revisione) ed incide, naturalmente, sulla determinazione della parte disponibile. Dalla Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, nell'allegato a) del rendiconto della gestione 2020, i dati corretti risultano essere quelli riportati dall'Organo di revisione nel questionario.

La Sezione, richiamando l'attenzione degli organi preposti sull'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, sottolinea, ulteriormente, come, in specie, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, "tali banche dati per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse - sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. All'Organo di revisione, pertanto, viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie" (Sezione delle deliberazione autonomie, n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Questa Corte ha avuto modo di precisare, inoltre, che l'Organo di revisione "(..) nel rinnovato contesto, è piuttosto chiamato ad assicurare l'attendibilità dei dati e ad attestare la congruenza di quelli inseriti in BDAP con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 6/2017).

Incombe, pertanto, sugli Organi di revisione – tra gli altri - uno specifico obbligo di vigilanza "sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle banche dati gravanti sui medesimi enti e, nel contempo, di assicurare l'attendibilità dei dati trasmessi nonché di attestare la congruenza di quelli inseriti in BDAP e in altre banche dati (es.: banca dati Partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili dell'ente (..) Infatti, la possibilità di soddisfare, per le richiamate esigenze di semplificazione, le necessità informative connesse al sistema di controllo e referto della finanza territoriale con i dati provenienti dal sistema gestionale BDAP, non esonera i Revisori dal compito di verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alla competente struttura di questi la necessità di inserire le informazioni mancanti. Analoga segnalazione dovrà essere fatta in caso di errata comunicazione dei dati al fine delle necessarie rettifiche" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/2018).

Si raccomanda, pertanto per il futuro, di verificare attentamente i dati e di porre maggiore attenzione, ai predetti adempimenti.

Il Comune ha accantonato euro 145.931,73 a "Fondo crediti di dubbia esigibilità" (FCDE), mentre nulla risulta accantonato per "Fondo perdite società partecipate", per "Fondo contenzioso" e per l'indennità di fine mandato del Sindaco. Tuttavia, in ordine a quest'ultimo mancato adempimento, l'Organo di revisione dichiara, nella relazione al rendiconto, che risulta accantonato l'importo di euro 6.328,00, mentre nel questionario attesta che non è stato costituito il fondo in quanto il Sindaco ha iniziato a percepire l'indennità dal 2022. La medesima criticità è stata riscontrata con precedente deliberazione di questa Sezione (n. 291/2021/PRSE dell'8 settembre 2021) relativa all'analisi del rendiconto 2019. Il Comune, con riscontro istruttorio, ha chiarito che gli amministratori hanno iniziato a percepire emolumenti nel 2022 e che si è provveduto ad accantonare l'apposito fondo nell'esercizio 2021.

La Sezione non può, dunque, che tornare a ribadire la necessità e l'importanza della correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei documenti a corredo del rendiconto in quanto elementi utili anche ai fini del monitoraggio e controllo da parte di questa Corte.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati onde evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale,

dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Il FCDE, nell'esercizio 2020 pari ad euro 145.931,73, è stato notevolmente incrementato rispetto al dato dell'esercizio precedente (euro 18.246,17) dando seguito a quanto raccomandato da questa Sezione con deliberazione n. 97 del 26 marzo 2021.

Il FCDE è stato quantificato, come dichiarato dallo stesso Ente in sede di risposta istruttoria (nota prot. n. 5104 del 28 ottobre 2022), utilizzando il metodo ordinario. L'Organo di revisione nel questionario ha attestato che: "L'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, d.l. n. 18/2020, che consente di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020", mentre nel parere al rendiconto 2020, riferisce che il Fondo è stato calcolato, dall'Ente, "in modo graduale con il metodo semplificato", indicando il medesimo importo (145.931,73). Pertanto, si richiama nuovamente l'attenzione dell'Organo di revisione alla corretta compilazione della documentazione di competenza.

Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – BDAP, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", a fronte dei residui mantenuti per euro 57.765,75 di cui euro 45.400,33 relativi alla competenza ed euro 12.365,42 relativi ad esercizi precedenti, ha accantonato euro 14.780,17 pari al 25,59 per cento. Nello specifico è stata presa in considerazione la Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa";
- con riferimento al Titolo 3 "Entrate extratributarie" ha accantonato a FCDE (euro 131.151,56) una somma pari al 69,48 per cento dei residui mantenuti (euro 188.758,19 di cui euro 12.638,40 relativi alla competenza ed euro 176.119,79 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico sono state prese in considerazione la Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e la Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti".

Il FCDE accantonato nel 2020 è generato esclusivamente dai residui di parte corrente e rappresenta il 2,74 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre (il 59,20 per cento se si considerano i soli residui del Titolo 1 e del Titolo 3).

Relativamente alla parte vincolata del risultato di amministrazione si osserva che:

- non risultano somme vincolate alla voce "Vincoli derivanti da legge"; con nota istruttoria è stato richiesto all'Ente di produrre sintetica relazione illustrativa esplicitando gli effetti contabili in termini di minori entrate e di maggiori/minori spese, nonché di quantificare

i trasferimenti ricevuti, allegando copia del prospetto per la certificazione Covid – 19 e dell'attestazione del rispetto del termine di trasmissione. L'Ente, con nota prot. n. 5104 del 28 ottobre 2022, acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione (n. 3807), non ha fornito alcuna informazione in merito al fondo funzioni fondamentali di cui all'art. 106, d.l. n. 34 del 2020 e all'art. 39, d.l. n. 104 del 2020; ha comunque trasmesso la certificazione "Certif-covid-19" completa dell'attestazione dell'avvenuta trasmissione in data 29 maggio 2021. Dalla consultazione della banca dati della finanza locale del Ministero dell'Interno risulta che l'Ente ha ottenuto un importo per il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali pari ad euro 53.464,64; il saldo risultante dalla suddetta certificazione è, invece, pari ad euro 61.556,00;

- euro 118.265,13 sono relativi a "Vincoli derivanti da trasferimenti" e riguardano prevalentemente ristori specifici COVID - 19 non utilizzati (euro 102.656,78).

Alla luce di quanto sopra riportato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine si raccomanda un attento monitoraggio dei fondi, richiamando l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di verificare puntualmente gli accantonamenti ed i vincoli, in ossequio alle disposizioni dettate dal legislatore e nel rispetto del principio della prudenza.

4. Gestione di cassa

Con riferimento alla gestione della liquidità, il Comune non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'articolo 222 del Tuel, né ad eventuali anticipazioni di liquidità sia ai sensi del d.l. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, sia ai sensi del d.l. n. 34 del 2020.

L'Ente, a fine esercizio 2020, presenta un fondo cassa pari a euro 433.286,73, in aumento (3,75 per cento) rispetto all'esercizio precedente (euro 417.642,83). L'Organo di revisione, nei questionari, ha attestato che il fondo cassa al 31 dicembre degli esercizi in esame risultante dal conto del tesoriere corrisponde alle scritture contabili e che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata, quantificata in euro 15.608,00.

5. Gestione dei residui

A chiusura dell'esercizio 2020, dopo le operazioni di riaccertamento ordinario (art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011), il Comune, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati:

- totale dei residui attivi pari ad euro 5.331.464,50 (in aumento rispetto all'esercizio precedente, in cui erano stati pari a euro 2.763.141,70) e totale dei residui passivi pari ad

- euro 745.561,27 (in decremento rispetto all'esercizio precedente, in cui erano stati pari a euro 3.073.189,30), con una prevalenza degli attivi sui passivi;
- residui attivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 5.128.793,38 con una quota di formazione del 73,56 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli accertamenti di competenza 2020) residui passivi prodotti dalla competenza 2020 pari ad euro 644.777,64 con una quota di formazione del 32,07 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli impegni di competenza 2020);
- residui attivi degli esercizi precedenti al 2020 pari ad euro 202.671,12 con una quota di smaltimento del 34 per cento residui passivi degli esercizi precedenti al 2020 pari ad euro 100.783,63 con una quota di smaltimento del 45,60 per cento.

Il 94,41 per cento dei residui attivi è rappresentato dal Titolo 4 *Entrate in conto capitale* (euro 5.033.641,88, di cui euro 10.741,91 relativi ad esercizi precedenti ed euro 5.022.899,97 relativi alla competenza) ed il 3,54 per cento dal Titolo 3 *Entrate extratributarie* (euro 188.758,19, di cui 176.119,79 relativi ad esercizi precedenti ed euro 12.638,40 relativi alla competenza).

L'incidenza del Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* sul totale dei residui è dell'1,08 per cento (euro 57.765,75, di cui euro 12.365,42 relativi ad esercizi precedenti ed euro 45.400,33 relativi alla competenza 2020).

Il Titolo 2 *Trasferimenti correnti* incide sul totale dei residui per lo 0,80 per cento (euro 42.489,11, di cui 3.444,00 relativi ad esercizi precedenti ed euro 39.045,11 relativi alla competenza).

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extratributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare – sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

La tabella che segue evidenzia, per l'esercizio 2020, la capacità di riscossione dei residui relativi alle entrate del Titolo 1 e a quelle del Titolo 3.

2020	Titolo 1	Titolo 3
RESIDUI ATTIVI ALL'1.1.2020	96.900,37	185.006,73
RISCOSSIONI C/RESIDUI	40.587,21	8.953,10
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	-43.947,74	66,16
RESIDUI ATTIVI ANTECEDENTI AL 2020 CONSERVATI AL 31.12.2020	12.365,42	176.119,79
PERCENTUALE DI RISCOSSIONE	41,89	4,84

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati sopra riportati si rileva una bassa percentuale di riscossione di entrambi i Titoli.

La Sezione, tenuto conto dei riflessi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sospensione *ex lege* delle riscossioni, raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il 58,92 per cento dei residui passivi è rappresentato dal Titolo 2 *Spese in conto capitale* (euro 439.256,52, di cui 43.098,97 relativi ad esercizi precedenti ed euro 396.157,55 relativi alla competenza 2020, con una quota di pagamento del 44,50 per cento), il 36,96 per cento dai residui del Titolo 1 *Spese correnti* (euro 275.576,03, di cui 57.684,63 relativi ad esercizi precedenti ed euro 217.891,40 relativi alla competenza 2020, con una quota di pagamento del 56,18 per cento).

L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni.

L'Organo di revisione nel questionario ha attestato che il Comune, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ha adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8, del Tuel. L'Ente, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, ha allegato al rendiconto un prospetto recante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui di cui al comma 1, dell'articolo 9, del DPCM del 22 settembre 2014. Quest'ultimo, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito *internet* istituzionale, è pari a 7,30 giorni. L'ammontare complessivo dello *stock* dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio è pari a euro 21.575,30.

6. Organismi partecipati

Per quanto concerne, infine, i rapporti dell'Ente con le società partecipate, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (*Testo unico delle società partecipate*), il Consiglio ha approvato, con delibera n. 23 del 16 dicembre 2021, il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020.

Dalla ricognizione periodica si evince che il Comune continua a detenere le seguenti partecipazioni dirette: Azienda consortile acquedottistica (ACA) s.p.a. *in house providing* (quota di partecipazione 1,45 per cento), Ambiente s.p.a. (quota di partecipazione 1,40 per cento).

L'Ente detiene, altresì, per il tramite della società ACA s.p.a. *in house providing*, la partecipazione indiretta nella società Hydrowatt s.p.a. e per il tramite di Ambiente s.p.a. la partecipazione indiretta nella società Ecologica s.r.l. (in liquidazione).

7. Parametri di deficitarietà

Circa il rispetto dei parametri di deficitarietà, l'articolo 228, comma 5, del Tuel, così come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. f) del d.lgs. n. 118 del 2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. n. 126 del 2014, stabilisce che: "sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale...". L'articolo 242, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p) del d. l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, prevede che: "sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento". Nuovi parametri per individuare la deficitarietà di un ente sono stati definiti con il decreto interministeriale del 28 dicembre 2018, che trova applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020. In riferimento all'esercizio in esame si rileva il mancato rispetto del parametro 8 concernente l'effettiva capacità di riscossione (indicatore pari al 28,58 per cento – ente deficitario se indicatore minore del 47 per cento). Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti parametri, costituisce un "campanello di allarme" sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria e pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive.

8. Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto di recente modo di ribadire che: "le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine ... le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziate" ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2022", approvata con deliberazione delle 21/SSRRCO/INPR/21). Considerato, altresì, che, come messo in evidenza dalla Sezione delle

Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei allo svolgimento di tale monitoraggio (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può mai prescindere dall'analisi dell'"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2021, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 12 ottobre 2022, relativa ai dati al 31 dicembre 2021, emerge che:

- l'Ente anche nell'esercizio 2021 non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria;
- gli incassi aumentano passando da euro 2.782.700,41 del 2020 ad euro 2.875.082,17 nel 2021; tale incremento è riconducibile principalmente al codice SIOPE 4.04.02.00.000 "Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti" che passa da euro 8.424,34 nel 2020 a euro 98.678,62 nel 2021;
- i pagamenti passano da euro 2.767.056,51 del 2020 ad euro 2.421.366,10 nel 2021; tale decremento è da ricondursi, principalmente, al codice SIOPE 2.02.00.00.000 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" che passa da euro 1.580.173,81 nel 2020 a euro 1.064.730,39 nel 2021;
- dall'analisi della stampa "disponibilità liquide", il fondo di cassa al 31 dicembre 2021, a seguito dell'incasso di reversale per euro 2.875.082,17 e al pagamento di mandati per euro 2.421.366,10, risulta pari ad euro 887.002,80 in considerevole aumento rispetto al valore al 1° gennaio 2021 (euro 433.286,73). Tenuto conto delle risultanze sopra descritte, si raccomanda un attento monitoraggio dell'importo della cassa vincolata.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere ogni azione utile a migliorare l'efficienza della riscossione dei residui attivi con particolare riferimento al Titolo 1 e al Titolo 3;
- a provvedere al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza

pubblica.

Va altresì richiamata l'attenzione degli organi preposti sull'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche e raccomanda, per il futuro, di verificare attentamente i dati e di porre maggiore attenzione, ai predetti adempimenti.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere e a prestare maggiore attenzione nella redazione della documentazione di propria competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Elice (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 9 novembre 2022.

L'Estensore Giovanni GUIDA f.to digitalmente Il Presidente Stefano SIRAGUSA f.to digitalmente

Depositata in Segreteria Il Funzionario preposto al Servizio di supporto Lorella GIAMMARIA